

3

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed
affari ecclesiastici è incaricato di presentare al Parlamento
il seguente progetto di Legge, di svolgerne i motivi e di
sostenerne la discussione:

Articolo Unico

Alla prima parte dell'articolo terzo della legge 17. 10^{bre} 1854
è sostituita la seguente disposizione:

„ Di testimonj di ogni qualità e condizione residenti ad una
distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà
dovuta tanto per l'andata che per il ritorno un'indennità di viaggio
ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie se vi
si troveranno a portata, ed in quanto potranno profittarne e di
centesime sette per le altre strade che dovranno percorrere .

Edrino addì 15. Gennaio 1858.

Signori!

Progetto di legge
concernente una modificazione alla legge
17. Dicembre 1854. intorno alla indennità di
viaggio da corrispondersi ai testimoni nei
procedimenti criminali, presentato dal Mini-
stro di Grazia e Giustizia nella tornata dell'

A termini della legge 17. Dicembre
1854. con cui si modificò in alcune
parti la tariffa delle spese nei
penali procedimenti, è dovuta
ai testimoni di ogni qualità e
condizione residenti ad una
distanza maggiore di due chilo-
metri, e meglio tanto per l'an-
data che per il ritorno una inden-
nità di viaggio in ragione di
centesimi quattro per ogni chilo-
metro di distanza se si trovano
a portata delle ferrovie ed in
quanto possono profittarne e
di centesimi sette per le altre
strade che debbono percorrere.

Il motivo per cui si era
fissata a centesimi quattro per
chilometro la indennità spettante
ai testimoni che per recarsi a
deporre si possono valere delle
ferrovie, consisteva in ciò che
al tempo in cui pubblicòsi
la legge, il prezzo dei posti
di terza classe sulle linee dello
Stato era appunto di centesimi
quattro per chilometro. In
conseguenza venendo a variarsi
detto prezzo, ragion vuole che

in conformità di esso la tassa
si modifichi; imperocchè se
da un lato considerazioni gra-
vissime di pubblico ordine impon-
gono ad ogni cittadino il dovere
di far testimonianza in giudi-
cio, un sentimento di equità
consiglia dall'altro che nello
adempimento di un tale obbligo
essi non debbano, soprattutto
quando trattisi di chi sia meno
dalla fortuna favorito, sottostare
alle spese di viaggio per trasfe-
rirsi al luogo ove hanno a
deporre. Perciò l'indennità
deve bensì entro i limiti del
puro necessario restringersi, ma
nel tempo medesimo ha da
esser tale che a nessun carico
o sacrificio debbe il testimone
assoggettarsi.

Ora il prezzo dei terzi posti
nelle ferrovie dello Stato essen-
dosi accresciuto di un centesimo
per chilometro, in ugual pro-
porzione ha pure da aumen-
tarsi la misura della indennità
suindicata perchè corrisponda
alla spesa indispensabile pel
trasporto del testimone; ed in
questo senso vennero nella pas-
sata legislatura fatti al Governo
espliciti e vitamente. Diretta a
provvedere a simile bisogno ed a

soddisfare tale desiderio e la
perfezione di legge che io ho
l'onore di sottoporvi, ed in
questa, affinché ad ogni nuovo
cambiamento di prezzi dei
piatti sulle ferrovie non fosse
necessaria un nuovo legisla-
tivo provvedimento, si formulò
la disposizione da surrogarsi
alla prima parte dell' art. 3.
della legge 17. Dicembre 1854.
in modo generale dichiarando
cioè, che le indennità di
viaggio di cui trattasi ragguar-
giti sempre al prezzo dei
piatti suindicati.

Io non mi dissimulo che
un esame attento della legge
suddetta non mancherebbe di
rendere plateale la convenienza
di altre modificazioni oltre a
quella che ho l'onore di
sottoporvi; mi parve tuttavia
di dover per ora limitarmi
a questa sola perché di essa
era evidente non solo la neces-
sità, ma ben anco la urgenza,
e già ne presi formulate impe-
gno.

Chè se tutte si dovessero
prendere in disamina le dispo-
sizioni della tariffa occorrereb-
bero indagini che non manche-
rebbero di differire ancora per

qualche tempo una così
urgente riforma.

Confido quindi o Signori che voi
sarete per approvare lo schema
che ho l'onore di presentarvi.

SESSIONE 1857-58

N° 11-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BROFFERIO, RIGNON, MONTAGNINI, DEMARIA, GENINA,
DEMARTINEL, ARA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 22 gennaio 1858

Modificazione alla legge 17 dicembre 1854 intorno all'indennità di viaggio da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali.

Deposta all'ufficio di Presidenza il 1° febbraio 1858

SIGNORI,

La legge 17 dicembre 1854 ha fissato a centesimi 4 per ogni chilometro di ferrovia percorsa la indennità di viaggio da corrispondersi ai testimoni.

Allora il prezzo dei posti di terza classe sulle linee dello Stato era appunto, come rettamente avverte il signor ministro guardasigilli, di centesimi 4 per chilometro; ma il Governo medesimo venne di poi ad elevare l'anzidetto prezzo dai 4 ai 5 centesimi, e simile aumento ebbe generalmente luogo lunge le linee delle ferrovie private.

Non essendosi adunque preveduto un possibile aumento nei prezzi di trasporto, ne accadde che cittadini chiamati a compiere un dovere tanto interessante la sicurezza sociale, qual è quello di rendere testimonianza nei procedimenti criminali, si trovarono esposti a dover supplire del proprio alle spese di viaggio.

(11-A)

A riparare il quale danno intende il disegno di legge presentato in un articolo unico dal signor ministro guardasigilli, opportunamente formulato in guisa che, rimanendo l'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo indeterminato dei posti di terza classe nelle ferrovie, non debbasi più riprodurre il bisogno di nuovi provvedimenti legislativi.

Se non che uno dei sette commissari ebbe l'incarico di eccitare l'onorevole ministro, il quale, invitato, intervenne alla seconda adunanza della Commissione, a modificare la sua proposta nel senso di assegnare ai testimoni un'indennità di viaggio corrispondente al prezzo dei posti di seconda classe nelle ferrovie, ed a centesimi 10 per ogni chilometro che dovessero percorrere per le altre strade. E gli altri sei commissari convennero in massima della opportunità di migliorare la condizione delle indennità ai testimoni.

Tutti gli uffici poi hanno mandato ai loro commissari di fare istanza presso il signor ministro, che non volesse limitare per ora la riforma della legge 17 dicembre 1854 ad una parte e per una portata cotanto minima; ma giacchè egli avrebbe pur anco riconosciuto essere palese la convenienza di altre modificazioni, non amasse di ritardarle. E venne segnalata al signor ministro la convenienza di tosto pareggiare l'indennità per le trasferte degli ufficiali di giustizia a quelle che si accordano ad ufficiali amministrativi, ed in ragione dei gradi corrispondenti, per evitare lo sconcio che debbano i primi rimetterci del loro: — di migliorare la fassa dei periti, or siffattamente ristretta da allontanarli da un compito cui si richiede il parere degli uomini meglio versati nell'arte e nella scienza: — non dovendosi dissimulare che la prima e più importante garanzia dell'ordine e della sicurezza sociale sta riposta nell'applicazione giusta e sicura delle leggi penali ai malfattori.

Rispose il signor ministro: mancare tuttora di dati statistici per la compiuta riforma, che riconobbe del tutto opportuna, della mentovata legge 17 dicembre 1854: aver intanto proposto la presente, comechè tenuissima modificazione a detta legge, perchè quasi tutti i presidenti dei Tribunali provinciali e delle classi criminali delle Corti d'appello, interpretando la stessa legge secondo il suo spirito, nella spedizione dei mandati di pagamento delle indennità dovute ai testimoni, tenero conto dell'occorso aumento di un centesimo per ogni chilometro di ferrovia, e passarono la tassa in ragione di 5 e non più di 4 centesimi: — i tesoreri provinciali hanno pagato; ma l'ufficio del controllo generale ricusa di approvarli: onde un grave disturbo nella definizione delle contabilità della finanza: — ed aver quindi preso impegno di rimediarci, presentando l'attuale schema di legge, il quale perciò vuolsi ravvisare urgente.

Agli eccitamenti della Commissione si mostrò disposto di uniformarsi, appena avuti alcuni dati opportuni.

D'accordo poscia col signor ministro, e dopo le avute spiegazioni, si riconobbe essere conveniente di fare una eccezione

al noto principio di non retroattività delle leggi, aggiungendo al designato articolo un'alinea che esprima la facoltà di tener per validi i pagamenti che già sieno stati eseguiti dietro mandato dei presidenti di Corti d'appello e Tribunali, in base al verificatosi aumento nel prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie.

Si dubitò anzi nel seno della Commissione se allo stato delle cose non tornerebbe per avventura più acconcio ed espedito il formulare un articolo di legge meramente interpretativo dell'articolo 3 di quella del 17 dicembre 1854.

La Commissione per ultimo ha fatto una lieve aggiunta al contesto dell'articolo presentato, per meglio chiarire che trattasi d'indennità di via in ragione di ogni chilometro.

Ciò tutto premesso, la vostra Commissione, mentre fa il più vivo eccitamento al signor ministro guardasigilli affinché presenti il progetto di riforma della intiera legge 17 dicembre 1854 nel corso di questa stessa sessione, vi propone, o signori, l'approvazione dello schema, che resterebbe così formulato:

MONTAGNINI, *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Alla prima parte dell'art 5 della legge 17 dicembre 1854 è sostituita la seguente disposizione:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, se vi si troveranno a portata, ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per le altre strade che dovranno percorrere. »

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Alla prima parte dell'articolo 5 della legge 17 dicembre 1854 è sostituita la seguente disposizione:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, se vi si troveranno a portata, ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

« Si avranno per validi i pagamenti delle tasse spedite dai presidenti di classe nelle Corti d'appello e dai presidenti di Tribunale, in base al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, qual fu accresciuto dopola legge 17 dicembre 1854.

Adottato nella seduta del 18. febbraio 1858.

Gallotti